

MODULARIO
P.C.M. - 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO PER IL RACCORDO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE TRA LE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USG 0008705 P-1.2.1
del 23/12/2015



13005719

Al Capo del Dipartimento per le
politiche di gestione, promozione e
sviluppo delle risorse umane e
strumentali

Cons. Paola D'Avena
Via della Mercede, 96
00187 Roma

Oggetto: trasmissione decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015, concernente delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al Cons. Paola D'Avena.

Si trasmette copia del decreto in oggetto, vistato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Il Coordinatore del Servizio
Dott.ssa Stefania Vitucci



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7, comma 5, in base al quale il Segretario generale è responsabile della gestione del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni in particolare l'articolo 18;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2012, recante "Individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014, di costituzione del Governo in carica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, con il quale è stato conferito al Cons. Paola D'Avena l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2015, con il quale è stato conferito al Cons. Paolo Aquilanti l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delega di funzioni e la delega di spesa attribuite al Cons. Paola D'Avena, Capo del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, con decreto del Segretario generale del 20 aprile 2015;

RAVVISATA l'opportunità di delegare al Capo del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, in ragione di specifiche competenze attribuitegli, le funzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

DECRETA

1. A decorrere dalla data del presente decreto al Capo Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali (di seguito Capo Dipartimento) Cons. Paola D'Avena, sono delegate le seguenti funzioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal decreto legislativo n. 81/2008;
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2008 comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) dello

- stesso decreto legislativo. Il documento è consultato esclusivamente presso l'amministrazione.
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53, comma 5, del medesimo decreto legislativo e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente presso l'amministrazione;
 - p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - q) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 - r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 81/2008;
 - s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della struttura o dell'unità organizzativa, e al numero delle persone presenti;
 - t) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/2008;
 - u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - v) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81/2008 in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - x) vigilare, unitamente ai dirigenti, in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, del decreto legislativo n. 81/2008, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Capo Dipartimento e dei dirigenti.

2. Il Capo Dipartimento fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- d) i dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo n. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Il Capo Dipartimento provvede agli obblighi derivanti dalla presente delega anche con riguardo al personale assegnato ai Commissari straordinari di cui all'art. 11 della legge n. 400/1988 o di cui ad altre leggi speciali, che presta la propria attività presso sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove datore di lavoro è il Segretario Generale qui delegante.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 il Capo Dipartimento può delegare, previa intesa con il Segretario generale, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. La delega di funzioni da parte del Capo Dipartimento non esclude l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega da parte del Capo Dipartimento non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

5. Restano fermi in capo al Segretario generale gli obblighi del datore di lavoro non delegabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.


6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, anche ai fini dell'art. 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2008, il Capo Dipartimento dispone di autonomia di spesa secondo quanto già disposto dal decreto del Segretario Generale del 20 aprile 2015.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente della delega è pubblicata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, a cura del Capo Dipartimento, sul sito internet e sulla rete intranet della Presidenza.


Roma, 16 DIC. 2015

Cons. Paolo Aquilanti




Per accettazione

(Capo Dipartimento per le politiche di gestione,
promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali)



PRESDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3017/2015
Roma, 23.12.2015

IL REVISORE


IL DIRIGENTE
